

L.R. 29-4-2015 n. 11 - Friuli-Venezia Giulia

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2015, n. 18, S.O. n. 19.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Principi e disciplina generale

Capo I

Principi e finalità

Art. 1 Principi.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la gestione del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e nel rispetto dei principi della parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione salvaguarda la sicurezza della popolazione e assicura la conservazione e la difesa del territorio attraverso azioni di prevenzione, di controllo del regime idraulico, di intervento sul reticolo idrografico, di risanamento idrogeologico e di controllo dell'uso del suolo e del sottosuolo.
3. La Regione considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e garantisce la valutazione coerente delle tematiche a essi concernenti.
4. La Regione riconosce che il demanio idrico è un bene fondamentale da conservare, da valorizzare e da tutelare sotto il profilo del buon regime delle acque, della salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, nonché della generale fruibilità degli ambienti fluviale e lacuale.
5. La Regione riconosce che le acque rappresentano una fondamentale risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo i principi di razionalità e di solidarietà e ne assicura l'equa condivisione e l'accessibilità a tutti nei limiti dell'utilizzo sostenibile, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

6. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri utilizzi dei corpi idrici superficiali o sotterranei che sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e l'equilibrio degli ecosistemi.

7. Dopo il consumo umano, nei casi di siccità e di scarsità delle risorse idriche che richiedono la regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata la priorità dell'uso agricolo.

Art. 2 Finalità.

1. La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente.

2. La Regione assicura la fruizione e la gestione del demanio idrico in funzione di un razionale assetto economico-sociale garantendo la protezione degli aspetti ambientali a essi connessi.

3. La Regione, ai fini della riduzione del consumo d'acqua, promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue, nonché incentiva la trasformazione delle stesse da sistemi a scorrimento a sistemi che consentano un maggior risparmio della risorsa idrica.

4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, nonché di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi, effettua la valutazione sistemica del territorio regionale mediante la predisposizione di un sistema di strumenti conoscitivi, la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi destinati al conseguimento degli obiettivi della presente legge.

5. Gli enti pubblici operanti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge in base ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza.

Capo II

Disposizioni generali

Art. 3 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;

c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;

- d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;
- e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;
- f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;
- g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
- h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;
- i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;
- j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;
- k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;
- l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;
- n) costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;
- o) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- p) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;
- q) difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;
- r) dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio;
- s) falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;

- t) golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;
- u) interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;
- v) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;
- w) invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;
- x) lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;
- y) lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
- z) manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;
- aa) manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;
- bb) manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;
- cc) materiale litoide:
- 1) ghiaia o sabbia pronta;
 - 2) misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
 - 3) misto sabbia e limo argilloso;
 - 4) massi di volume superiore a 0,5 metri cubi;
 - 5) materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti;
- dd) opera idraulica: manufatto finalizzato alla regimazione o alla regolazione del regime idraulico del corso d'acqua o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;
- ee) piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;
- ff) polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;
- gg) polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;

hh) pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;

ii) regolazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime idraulico;

jj) regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;

kk) rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;

mm) sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un vaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;

nn) servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;

oo) sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;

pp) sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico- ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;

qq) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;

rr) Sistema regionale integrato di protezione civile: servizio pubblico a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere degli eventi calamitosi, assicurato dall'apporto integrato di diverse componenti pubbliche e private che intervengono in modo coordinato sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 64/1986, nonché dei protocolli d'intesa siglati a livello istituzionale tra gli organi dello Stato e della Regione incaricati del servizio medesimo;

ss) sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;

tt) sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica

costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;

vv) zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 4 Classificazione dei corsi d'acqua.

1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano;

b) corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, non ricompresi nei corsi d'acqua di classe 1, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nelle aree non ricomprese nella zona montana e avente superficie superiore a 10 chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe ricadenti nei fondovalle montani possono mantenere tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione;

c) corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d'acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa;

d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi;

e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia di cui al comma 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato.

2. La classificazione dei corsi d'acqua del territorio regionale, finalizzata all'allocazione delle funzioni di gestione a essi connesse, è rappresentata dalla cartografia contenuta nell'Allegato A.

3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Ai fini della classificazione a scala di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai relativi dati in formato digitale elaborati dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione o la modifica della classe del corso d'acqua, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. All'infuori dei casi di cui al comma 4, la cartografia è aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. Nei casi in cui il limite di separazione tra due tronchi fluviali contigui, ma rientranti in classi diverse, non sia individuabile sul territorio o sia necessario rettificarlo, l'identificazione è effettuata mediante l'accertamento sul sito e la redazione di un verbale a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti alla gestione dei tronchi fluviali contigui.

7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano la confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la classe del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato dallo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento del buon regime idraulico della confluenza stessa.

8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna, ancorché l'ultimo tratto prima della foce appartenga al demanio marittimo.

9. Nell'ambito della classificazione dei corsi d'acqua, ai fini dell'individuazione del limite di separazione tra tratti di corsi d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse, sono considerate anche le esigenze di funzionalità della gestione idraulica da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 Classificazione delle opere idrauliche e idraulico forestali.

1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono suddivise nelle seguenti tipologie:

a) opere di rilevanza regionale:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere b), d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1 e 3 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge interno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

2) le opere aventi finalità di regimazione o di regolazione dei corsi d'acqua di classe 1 e 3;

b) opere di rilevanza subregionale:

1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 2, con esclusione delle opere, ancorché interessanti le stesse tipologie di corsi d'acqua, di cui alle lettere d) ed e); rientrano, altresì, in tale categoria le opere lungo i corsi d'acqua di classe 2 già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto n. 523/1904;

2) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 2;

3) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3, aventi la finalità specifica di difendere infrastrutture di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto n. 523/1904, con esclusione delle opere di cui alla lettera d), numero 3);

4) gli argini costieri;

c) opere di rilevanza consortile:

- 1) le opere lungo i corsi d'acqua di classe 4, finalizzate al mantenimento o all'adeguamento della capacità di scolo delle reti, alla regolazione dei deflussi, allo scarico nei corpi idrici ricettori;
 - 2) le opere lungo i canali irrigui;
 - d) opere di rilevanza comunale:
 - 1) le opere aventi la finalità di regimazione o di regolazione del regime idraulico dei corsi d'acqua di classe 5;
 - 2) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 5, nonché lungo i corsi d'acqua di classe 2 e 3, qualora aventi la finalità di proteggere dalle inondazioni e dalle erosioni i centri abitati costituenti capoluogo o frazione di comuni e le zone destinate ad attività produttive, se non comprese nelle opere di cui alle lettere a) e b);
 - 3) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 4 finalizzati alla difesa di insediamenti isolati o sparsi, nonché di beni, infrastrutture e attrezzature comunali;
 - e) opere di rilevanza locale o di interesse privato:
 - 1) le difese di sponda e gli argini lungo i corsi d'acqua di ogni classe, nonché gli impianti di sollevamento nelle aree di bonifica, realizzati su iniziativa privata e finalizzati alla difesa di insediamenti, di beni, di infrastrutture e di attrezzature di esclusivo interesse del soggetto attuatore, ai sensi degli articoli 58 e 95 del regio decreto n. 523/1904;
 - 2) le opere lungo i corsi d'acqua di ogni classe aventi finalità di derivazione e di utilizzazione delle acque;
 - 3) ogni altra opera non compresa nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ai fini della presente legge le opere di sistemazione idraulico-forestale, definite all'articolo 3, comma 1, lettera qq), sono opere di rilevanza regionale.
3. Ai fini della presente legge le opere idrauliche realizzate dallo Stato sui corsi d'acqua di classe 1 sono equiparate alle opere idrauliche di rilevanza regionale.
4. La classificazione delle opere idrauliche e idraulico-forestali esistenti e delle opere idrauliche già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto n. 523/1904, nonché delle relative variazioni, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
5. La classificazione delle nuove opere idrauliche e idraulico-forestali realizzate dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica, nonché da altri soggetti o enti pubblici, anche con fondi propri, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione. A tal fine gli enti attuatori, contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione idraulica, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la domanda di classificazione delle opere idrauliche da realizzare.
6. Gli oneri connessi alla costruzione e alla gestione delle opere di rilevanza locale o di interesse privato di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti attuatori e utilizzatori delle opere stesse; gli interventi di cui all'articolo 19 che interessano tali opere sono a carico dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa.
7. I soggetti proprietari o gestori dei corsi d'acqua di classe 5 eseguono gli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, gli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché gli interventi d'urgenza.

8. La realizzazione di opere sul suolo demaniale da parte di soggetti diversi dalla Regione è subordinata al provvedimento di concessione da parte della struttura regionale competente a gestire il demanio della Regione.

Art. 6 Sistema informativo regionale per la difesa del suolo.

1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.

3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:

a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;

b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;

c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;

d) il Catasto regionale dei dissesti idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative ai dissesti franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio montano, avente, quali centri di rilevamento principali, le Stazioni forestali; ogni dissesto è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;

e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'articolo 19;

f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche.

4. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo è implementato con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di:

a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie;

b) opere idrauliche;

c) dissesti franosi e opere di difesa;

d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati.

5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia:
- a) organizzano, gestiscono e archiviano i dati contenuti nei Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
 - b) validano e certificano i dati dei Catasti regionali la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;
 - c) aggiornano i dati dei Catasti regionali con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.
7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli-Venezia Giulia (IRDAT-FVG).
8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'articolo 11.
9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986, realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.
10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.

TITOLO II

Attribuzione delle funzioni

Capo I

Funzioni della regione

Art. 7 Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;
- b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;
- c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;
- d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;
- e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8;
- f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'articolo 9;
- g) la valutazione, la gestione e la predisposizione, in coordinamento con l'Autorità di bacino distrettuale, dei piani di gestione del rischio di alluvioni nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);
- h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;
- i) la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di bacino distrettuale e del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152/2006;
- j) la collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale nella predisposizione del piano di gestione del distretto idrografico previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152/2006;
- k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico;
- l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8 Funzioni di difesa del suolo.

1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:

- a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
- b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986;
- c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;
- d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
- e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
- f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;
- g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;

- h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;
- i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;
- j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 9/2007;
- k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 152/2006;
- l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;
- m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;
- n) l'emissione dei pareri per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico;
- o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;
- p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
- q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;
- r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
- s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
- t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
- u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:
 - 1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;
 - 2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;
- v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;
- w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all'articolo 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnicocientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;
- y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.

2. La Regione può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.

3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.

4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.

5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.

Art. 9 Funzioni relative all'utilizzazione delle acque.

1. La Regione svolge le seguenti funzioni relative all'utilizzazione delle acque:

- a) predisposizione e aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) istituzione e gestione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'articolo 35;
- c) definizione delle linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;
- d) rilascio della concessione di grandi e di piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali, con le modalità di cui al titolo IV, capi III e IV;
- e) determinazione e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
- f) polizia delle acque relativamente alle grandi e alle piccole derivazioni d'acqua;
- g) rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché determinazione e riscossione dei relativi canoni demaniali.

Art. 10 Piano regionale di tutela delle acque.

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso,

concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.

13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti non sostanziali degli strumenti di pianificazione.

14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.

15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico dei corpi idrici.

Art. 11 Programma regionale degli interventi.

1. Il Programma regionale degli interventi, predisposto nel rispetto delle priorità individuate in esito all'evoluzione dinamica delle situazioni di dissesto sul territorio, nonché delle disposizioni dei piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152/2006, comprende:

- a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;
- b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;
- c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.

2. Il Programma regionale degli interventi prevede:

- a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;
- b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;
- c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;
- d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.

3. Ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, entro il 30 giugno di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, un programma triennale degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Il programma triennale degli interventi di cui al comma 3 è corredato, per ciascun intervento previsto, di documentazione contenente gli elementi conoscitivi definiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), nonché dell'indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento e comprende lo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'ambito dei precedenti Programmi regionali degli interventi.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi in base ai criteri di priorità in ordine decrescente definiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
6. Il Programma regionale degli interventi, che ha durata triennale, è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla presentazione dei programmi triennali, dalle strutture regionali competenti, sentita la Protezione civile della Regione, è approvato, anche per stralci, con deliberazione della Giunta Regionale ed è pubblicato sul sito internet della Regione.
7. Il Programma regionale degli interventi può essere modificato, in ogni tempo, con la medesima procedura prevista per l'approvazione, anche ai fini della destinazione al medesimo soggetto delle eventuali economie derivate dalla realizzazione di un intervento.
8. Alla medesima data di cui al comma 3 i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, una relazione recante lo stato di attuazione del precedente Programma triennale degli interventi.
9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziare con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma regionale degli interventi, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.

Art. 12 Contratti di fiume.

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) costruzione della rete di attori coinvolti;
 - b) definizione di regole e strumenti condivisi;
 - c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
 - d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
 - e) progettazione delle strategie e delle azioni;
 - f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
 - g) formalizzazione del contratto di fiume;
 - h) attuazione delle strategie e delle azioni;
 - i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;

j) eventuale revisione del processo.

Art. 13 Rapporti istituzionali e di collaborazione.

1. Il Presidente della Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto, nonché nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e degli obblighi internazionali, può concludere con enti territoriali interni agli Stati confinanti intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al coordinamento delle attività nel settore della difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri.

2. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con gli Stati confinanti e intese con la Regione Veneto per il coordinamento organizzativo e l'esercizio congiunto delle funzioni amministrative relative ai fiumi transfrontalieri o che fanno da confine con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare le intese e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. L'Amministrazione regionale può avviare rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 14 Provvedimenti attuativi.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità, previo parere della Commissione consiliare competente, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;

2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;

4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;

c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;

e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;

f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto n. 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;

- g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 152/2006;
- h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;
- i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;
- j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;
- k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:

- a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;
- b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;
- c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
- e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;
- f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;
- g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;
- h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;
- i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;
- j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;
- k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;
- l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;
- m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

- a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
- b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.

Capo II

Funzioni dei comuni e dei consorzi di bonifica

Art. 15 Funzioni dei Comuni.

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;
- c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;
- d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1;
- e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;
- f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;
- g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
- h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 22;
- i) la riscossione ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonché la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione.

2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale;
- b) l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimità dei corsi d'acqua;
- c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29;
- d) gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'articolo 40, commi 2 e 5.

3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.

4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'articolo 34.

5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.

8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'articolo 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.

10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni.

13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

Art. 16 Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

- a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;
- b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale;
- c) svolgono i lavori d'urgenza;
- d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonché, nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti.

2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:
 - a) individuano i corsi d'acqua mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) realizzano gli interventi di manutenzione e di regimazione dell'alveo di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b);
 - c) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), nonché gli interventi concernenti gli invasi di cui all'articolo 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile;
 - d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori d'urgenza, nonché possono istituire il servizio di piena;
 - e) rilasciano l'autorizzazione idraulica.

3. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo, di regimazione idraulica, di rinaturazione e di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale con esclusione delle difese di sponda e degli argini.

4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.

5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.

6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.

7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.

8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10.

TITOLO III

Difesa del suolo

Capo I

Tutela idrogeologica del territorio

Art. 17 Autorizzazione idraulica.

1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto n. 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto n. 523/1904.
2. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto n. 523/1904.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.
4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), e dell'articolo 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.
5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.
6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55.
7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152/2006, la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.
8. Nei casi previsti dall'articolo 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.
9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati

anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.

Art. 18 Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali.

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto n. 523/1904, ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:

- a) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
- c) la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), salvo diversa determinazione da parte dei Comuni di stabilire fasce più ampie;
- d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.

2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.

3. All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.

4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.

5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.

Art. 19 Disciplina degli sbarramenti fluviali.

1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle popolazioni dei territori a valle delle opere di sbarramento, la Regione disciplina, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) e h), la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di tali opere

costituite da argini, dighe, traverse e invasi, relativamente agli sbarramenti e ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1 milione di metri cubi.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584, nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1:

- a) gli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
- b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua;
- c) i serbatoi pensili.

4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), i proprietari e i gestori, qualora non proprietari, degli sbarramenti esistenti inviano, con le modalità stabilite dal decreto stesso, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la scheda recante i dati tecnici e amministrativi dell'opera, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale degli sbarramenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).

5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.

Capo II

Interventi sulla rete idrografica e di sistemazione dei dissesti franosi

Art. 20 Interventi relativi ai corsi d'acqua.

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

- a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:
 - 1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;
 - 2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;
 - 3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;
- b) interventi di regimazione idraulica;

- c) interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;
- d) interventi di regolazione idraulica.

2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.

Art. 21 Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b):

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 23;

- b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 24;
- c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.

8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.

11. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione degli alvei prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, il provvedimento di concessione è sostituito da un'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, fatte salve eventuali altre autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente.

12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.

Art. 22 Provvedimento di concessione e disciplinare.

1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.
3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.
4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.
5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.
6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.
7. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
8. Il soggetto istante versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, prima della sottoscrizione del disciplinare e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

Art. 23 Concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue.

1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è affidata con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonché quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati.
3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

Art. 24 Concessione per tratti fluviali.

1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, è affidata, con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto.

2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

Art. 25 Concessione per interventi indicati dai soggetti interessati.

1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

2. L'istanza di concessione è presentata all'ente competente per classe di corso d'acqua che, entro i successivi trenta giorni, rigetta l'istanza qualora ritenga l'intervento in contrasto con il buon regime delle acque o non necessario ai fini della manutenzione dell'alveo, ovvero, provvede alla pubblicazione dell'istanza medesima nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 523/1904, individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto più adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.

Art. 26 Cause di estinzione della concessione.

1. Sono cause di estinzione della concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 21, comma 1:

- a) la rinuncia da parte del concessionario;
- b) la decadenza della concessione;
- c) la revoca della concessione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il concessionario comunica all'ente competente per classe di corso d'acqua la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza dell'attività di estrazione. L'ente competente per classe di corso d'acqua prende atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.

3. La concessione di estrazione di materiale litoide si estingue per decadenza nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione dei lavori entro il termine indicato nel provvedimento di concessione;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
- c) sub concessione, anche parziale, a terzi;
- d) grave inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide.

4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'ente competente per classe di corso d'acqua dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione.

5. L'ente competente può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale.

6. I provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla concessione, nonché di decadenza e di revoca della concessione sono comunicati al concessionario, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica interessati.

Art. 27 Interventi urgenti di asporto di materiale litoide.

1. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, questi sono autorizzati dall'ente competente per classe di corso d'acqua che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.

2. Gli interventi d'urgenza previsti al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Sono fatte salve le procedure relative agli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 225/1992.

Art. 28 Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici.

1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.

3. Nei casi di cui al comma 1 i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori, effettuano rilievi topografici, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g), prima dell'inizio delle operazioni di scavo, ad avvenuto completamento delle stesse, nonché in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.

4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.

Art. 29 Prelievo di materiale litoide per uso personale.

1. L'autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d'acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal Comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 20 metri cubi per ciascun nucleo familiare.

2. Il Comune trasmette, annualmente, copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 all'ente competente per classe di corso d'acqua.

3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a dieci decimetri cubi, non è soggetto ad autorizzazione.

Art. 30 Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28.

2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.

4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale può stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati.

5. Il canone demaniale è suddiviso in rate trimestrali ed è corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della sottoscrizione del disciplinare il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a

prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attività oggetto della concessione sia sospesa per un periodo eccedente i tre mesi, la corresponsione del canone demaniale è sospesa per lo stesso periodo.

6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualità di riferimento e la destinazione dei relativi proventi.

7. Non è soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29.

8. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21 può disporre che l'ammontare del canone demaniale sia compensato, anche parzialmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4), con il costo dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della realizzazione di opere idrauliche, di studi, di monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e indicati nel provvedimento stesso.

9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 è data priorità alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo è compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura.

10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 11, la corresponsione del canone demaniale può essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide.

11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione della frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.

Art. 31 Interventi relativi alle opere idrauliche.

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi alle opere idrauliche consistono nelle seguenti attività:

- a) interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione, nonché al recupero e al mantenimento della funzionalità dell'opera, senza variazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, inclusi gli interventi di manutenzione finalizzati al recupero della funzionalità dei bacini di laminazione, delle piazze e delle vasche di deposito;
- b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'opera, anche con modificazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali;
- c) interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione;
- d) realizzazione di nuove opere idrauliche, nei casi in cui esse non configurino un intervento di regimazione o di regolazione idraulica.

2. Gli interventi negli invasi regolati da opere di sbarramento idraulico, finalizzati al mantenimento dei volumi utili di ritenzione previsti dalle concessioni di derivazione d'acqua e disciplinati dai progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle opere di derivazione, sono attuati a cura e a spese dei soggetti che usufruiscono delle opere.

3. Gli interventi relativi alle opere idrauliche finalizzati a ridurre il livello di pericolosità idraulica previsto dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152/2006, sono corredati di documentazione tecnica comprovante le caratteristiche costruttive e idrauliche che rendono le opere idonee a tale finalità.

Art. 32 Sistemazioni idraulico-forestali.

1. Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilità dei terreni soggetti a processi erosivi.

2. Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attività:

- a) interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- b) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a);
- c) interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b);
- d) realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalità conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilità di servizio.

Art. 33 Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato.

1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.

2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:

- a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta;
- b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la

superficie interessate, la quantità e le specie da prelevare, nonché i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare;

c) per quantitativi superiori a 50 tonnellate e per una superficie massima di 50 ettari, previa richiesta del soggetto interessato all'ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, corredata di un progetto di taglio in cui sono indicate la quantità e le specie da prelevare, nonché le modalità esecutive e i tempi di esecuzione; l'ispettorato, tenendo conto degli strumenti di pianificazione e gestione di cui alla legge regionale 9/2007, approva il progetto, acquisito il parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8, specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare.

3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione.

4. Qualora le attività di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalità di esecuzione delle attività di taglio e asporto del legname a titolo gratuito.

5. È consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.

6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua.

7. L'assenso allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.

8. I canoni demaniali dovuti per le attività di cui al comma 2, lettere b) e c), sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.

Art. 34 Interventi di sistemazione dei dissesti franosi.

1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'emergenza.

2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.

3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato.

4. Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui al comma 2 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 11 con la seguente classificazione:

- a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali;
- c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali.

5. Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11 definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

- a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche;
- b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.

TITOLO IV

Utilizzazione delle acque

Capo I

Rilevazione dell'utilizzo delle risorse idriche

Art. 35 Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

1. In attuazione dell'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.

2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:

- a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;
- b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo;
- c) l'uso dell'acqua derivata.

3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
- a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;
 - b) valida e certifica i dati del Catasto regionale, la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;
 - c) aggiorna i dati del Catasto regionale con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono, validano e certificano i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione.
6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.

Art. 36 Deflusso minimo vitale - DMV.

1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).
4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).
5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.
6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1-bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.

Capo II

Particolari tipologie di utilizzo delle risorse idriche

Art. 37 Utilizzazione di acque sotterranee.

1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.

3. In attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.

4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo.

6. In attuazione dell'articolo 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.

Art. 38 Utilizzo di acque da parte della Regione.

1. La Regione deriva l'acqua destinata al servizio di impianti o di immobili a essa in uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, comma 5.

2. L'utilizzo di acque da parte della Regione non è soggetto al provvedimento di concessione di derivazione d'acqua di cui all'articolo 42, ma al rilascio di un parere tecnico da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare della Regione presenta l'istanza di parere tecnico di cui al comma 2 in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.

4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 39 Derivazione di acque funzionali a rogge.

1. La derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali o alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe ai corsi d'acqua, purché non finalizzata ad attività economiche, non è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 42.

2. I soggetti interessati alla derivazione di acque di cui al comma 1 richiedono il parere tecnico della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, in ordine al luogo di presa della derivazione, alla quantità d'acqua prelevabile, all'uso e al luogo di restituzione.

3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono alla manutenzione delle opere realizzate in funzione dell'attività di utilizzo delle rogge e garantiscono il rispetto del DMV del corso d'acqua da cui si deriva, nonché il rispetto dei diritti dei terzi.

4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 40 Attingimento di acque superficiali.

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:

- a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;
- b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;
- c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;
- d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:

- a) rifugi alpini o malghe;
- b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.

5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

Art. 41 Prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati.

1. Gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica, nonché di ripristino ambientale dei siti contaminati, di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, da realizzarsi mediante prelievo di acque contaminate dal sottosuolo, non sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 42.

Capo III

Concessione di derivazione d'acqua

Art. 42 Disciplina della concessione.

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.

2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso

dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
- b) il rispetto del DMV;
- c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;
- d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.

6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittigenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.

7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.

8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.

10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:

- a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all'articolo 93 del regio decreto n. 1775/1933;
- b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;
- c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;
- d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;
- e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.

13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle risorse geotermiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 43 Istanza di concessione.

1. Il procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua è avviato su iniziativa di parte con la presentazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, corredata del progetto dell'impianto avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto definitivo, come delineato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002.

2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi un bacino idrografico inferiore a 10 chilometri quadrati l'istanza di cui al comma 1 è corredata dei dati sullo stato qualitativo del corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite dalla normativa statale di settore.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, sui corsi d'acqua che sottendono un bacino idrografico di estensione inferiore a 10 chilometri quadrati, o ricadenti, anche parzialmente, in aree definite SIC o in aree naturali protette, sono consentite unicamente le concessioni di derivazione d'acqua a uso di rifugi, di malghe e di abitazioni isolate non servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idropotabile ed elettrico.

4. L'istanza è rigettata con provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora:

- a) risulti carente delle informazioni e dei documenti previsti, a pena di improcedibilità, dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);
- b) risulti in contrasto con i divieti posti dal Piano regionale di tutela delle acque.

5. L'avviso di presentazione dell'istanza di concessione è reso noto mediante la pubblicazione:

- a) nel Bollettino ufficiale della Regione;
- b) all'Albo pretorio del Comune sul cui territorio insistono le opere di presa e di restituzione delle acque, per un periodo di almeno quindici giorni;
- c) su uno dei quotidiani locali maggiormente diffusi nell'ambito provinciale interessato, con esclusione delle istanze relative a derivazioni aventi una portata inferiore a 200 litri/secondo, diverse dalle istanze relative a derivazioni d'acqua a uso idroelettrico;
- d) su un quotidiano a diffusione nazionale in caso di istanze concernenti le grandi derivazioni d'acqua;
- e) sul sito istituzionale della Regione per un periodo di almeno quindici giorni.

6. Con l'avviso di cui al comma 5 sono fissati:

- a) il termine di quarantacinque giorni per l'eventuale presentazione delle domande concorrenti;
- b) il periodo, non superiore a trenta giorni, di pubblicazione delle domande presentate, decorrente dalla conclusione della verifica di ammissibilità delle istanze concorrenti.

7. Le istanze di concessione di derivazione d'acqua tecnicamente incompatibili con quella pubblicata ai sensi del comma 5, presentate entro il termine di cui al comma 6, lettera a), se ammissibili, sono dichiarate concorrenti.

8. La prima istanza presentata, nonché le istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 7, sono pubblicate con i relativi progetti, fatta salva la tutela del segreto industriale, sul sito istituzionale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le relative osservazioni entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato con le modalità di cui al comma 6, lettera b).

9. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche procede alla visita dei luoghi quando ritenuta necessaria. La visita dei luoghi è effettuata in tutti gli altri casi.

10. Nei casi in cui i progetti relativi all'unica istanza presentata o all'istanza concorrente prescelta siano da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o alla valutazione di impatto ambientale, l'inosservanza dei termini per l'attivazione delle relative procedure, fissati con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), comporta il rigetto dell'istanza e l'assegnazione dei medesimi termini al soggetto proponente dell'eventuale istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria risultante dalla conclusione della procedura di valutazione delle istanze concorrenti.

11. L'unica istanza presentata o l'istanza concorrente prescelta, con il relativo progetto, sono trasmessi all'Autorità di bacino distrettuale ai fini dell'emissione del parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione richiesta con le previsioni del Piano regionale di tutela delle acque e, nelle more dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

12. L'Autorità di bacino distrettuale, entro quaranta giorni dalla data di ricezione delle istanze, nel caso di piccole derivazioni d'acqua, o entro novanta giorni nel caso di grandi derivazioni d'acqua, comunica il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

13. Il parere non favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale comporta il rigetto dell'istanza.

14. Per le istanze di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale e dell'emissione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale, è attivata la procedura di autorizzazione unica.

15. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione di derivazione d'acqua rimane sospeso:

a) dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti di cui al comma 6, lettera a), nonché durante i periodi di pubblicazione delle istanze e per la presentazione di osservazioni ai sensi del comma 8;

b) in pendenza dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché in pendenza del termine per la presentazione delle rispettive domande da parte del soggetto proponente;

c) in pendenza del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), di cui all'articolo 45, comma 3;

d) in pendenza dell'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale;

e) in pendenza dello svolgimento della conferenza di servizi di cui all'articolo 45;

f) in pendenza dell'emanazione del procedimento conclusivo della procedura di autorizzazione unica nel caso di istanza di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, nonché in pendenza del termine per la presentazione della domanda da parte del soggetto proponente.

16. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Art. 44 Valutazione delle istanze di concessione concorrenti.

1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.

2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire, in applicazione dei criteri prioritari di cui all'articolo 9 del regio decreto n. 1775/1933, nonché dei seguenti ulteriori criteri:

- a) presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;
- b) la destinazione della risorsa idrica all'uso potabile;
- c) la destinazione della risorsa idrica all'uso agricolo e per la piscicoltura;
- d) la presenza di siti Rete Natura 2000 e di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione;
- e) in relazione al minore coinvolgimento delle esistenti opere di difesa e regimazione idraulica per le derivazioni ricadenti su tratti di fondovalle;
- f) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio.

4. In caso di parità delle condizioni definite al comma 2 è prescelta l'istanza che offra maggiori e accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

5. Nei casi in cui il regio decreto n. 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, lettera I).

Art. 45 Valutazione del progetto di derivazione.

1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze concorrenti comporti la necessità di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 22 a 22-sexies della legge regionale n. 7/2000, entro quindici giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità di bacino distrettuale, assume la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici superficiali non sia soggetto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni, sulla compatibilità della derivazione d'acqua con il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Art. 46 Provvedimento di concessione e disciplinare.

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo

abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave carenza della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.

5. Il soggetto istante versa il canone demaniale, gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 16, prima della sottoscrizione del disciplinare per accettazione e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

Art. 47 Varianti della concessione.

1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui all'articolo 49 del regio decreto n. 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.

3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresì, considerate varianti sostanziali:

a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento;

b) le variazioni che rendano necessarie:

1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;

2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;

4) la valutazione del rischio idraulico.

4. Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, da parte dei Consorzi di bonifica concessionari o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione.

5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

Art. 48 Rinnovo della concessione.

1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non

commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto n. 1775/1933.

3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione.

4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 49 Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale.

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.

2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).

Art. 50 Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua.

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.
5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.
6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.
7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.
8. I canoni demaniali di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua rilasciate dai competenti organi statali antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 265/2001.
9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.
10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.
11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.

Capo IV

Estinzione della concessione di derivazione d'acqua

Art. 51 Cause di estinzione.

1. Sono cause di estinzione della concessione di derivazione d'acqua:
 - a) la mancata presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'articolo 48 o il diniego del rinnovo;
 - b) la rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 52;
 - c) la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 53;
 - d) la revoca da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 54.
2. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario della rimozione dell'impianto di derivazione realizzato in aree del demanio idrico regionale, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire al patrimonio regionale le relative opere.
3. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta l'obbligo del concessionario al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario la struttura regionale competente alla gestione del demanio regionale provvede alla riduzione in pristino dei luoghi con oneri a carico del concessionario.
4. L'obbligo di pagamento del canone demaniale cessa al termine dell'annualità in corso al momento della verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo intercorrente tra l' 1° gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.
6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 52 Rinuncia alla concessione.

1. Il concessionario di derivazione d'acqua comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza delle opere di derivazione.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche comunica al soggetto di cui al comma 1 la presa d'atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione di derivazione d'acqua e al ripristino dello stato dei luoghi.
3. A seguito di verifica del ripristino dello stato dei luoghi la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la cessazione della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 53 Decadenza della concessione.

1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:
 - a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
 - b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
 - c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47;
 - d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;
 - e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8;
 - f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
 - g) la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini indicati nel progetto.
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Art. 54 Revoca della concessione.

1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o nel caso venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della derivazione d'acqua con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo, fatta salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione in caso di revoca parziale.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

TITOLO V

Azioni di controllo

Capo I

Poteri sostitutivi e sanzioni

Art. 55 Poteri sostitutivi.

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'articolo 15, comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta.
2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si sia insediato.
4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 4 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata.
5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui gli enti locali non adempiano all'obbligo di rimozione dei manufatti ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

Art. 56 Sanzioni.

1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato.
2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.
3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui

all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.

7. Il prelievo manuale di materiale litoide in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.

9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformità rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalità esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) il taglio di un quantitativo superiore al limite assentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in più, o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in più, oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato;

b) l'esercizio delle attività in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformità delle modalità esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro;

c) l'esercizio delle attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro.

10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'articolo 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio della derivazione d'acqua contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro
16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.
17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottemperi alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, di cui all'articolo 37, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.
19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.
20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
22. Le violazioni di cui al comma 21 commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW;
 - b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW;
 - c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW.
23. Per le sanzioni di cui ai commi 21 e 22 non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 57 Procedura sanzionatoria.

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56 compete alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni.
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto n. 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1" e 2" categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto n. 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni finanziarie

Art. 58 Destinazione delle entrate.

1. La quota pari al 50 per cento delle entrate da canoni demaniali relative alle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sulla rete idrografica è destinata ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale. In caso di rinuncia da parte di un Comune all'importo spettante la relativa somma è destinata all'abbattimento del canone demaniale. La residua quota del 50 per cento, introitata dalla Regione, dai Comuni e dai Consorzi di bonifica, è destinata alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 31, comma 1, nonché degli interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche.
2. Le entrate da canoni demaniali relative alle concessioni di derivazione d'acqua introitate dalla Regione sono destinate all'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera u), alla

realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 31, comma 1, nonché di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento delle entrate medesime, le opere attuate dalla struttura regionale competente in materia di risorse agricole per il tramite dei Consorzi di bonifica, ai fini della trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione; una quota delle entrate dai medesimi canoni può essere destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale.

3. Le entrate da oneri istruttori previsti dall'articolo 22, comma 7, sono introitate dagli enti competenti al rilascio delle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1.

4. Le entrate da canoni demaniali relative alle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 1, sono destinate dagli enti competenti per classe di corso d'acqua alla realizzazione delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, introitate dalla Regione sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12, introitate dai Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 15.

Art. 59 Disposizioni programmatiche.

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatica, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatico e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.

Art. 60 Norme finanziarie.

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 35, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2002 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Spese per la dotazione di un Sistema informatico regionale per la difesa del suolo e per l'istituzione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua".

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 50.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e dal capitolo 2013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61 Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale.

1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999, presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al 31 dicembre 2020.

Art. 62 Norme transitorie.

1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:

- a) per l'articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
- b) per l'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
- c) per l'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
- d) per l'articolo 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), nonché per l'articolo 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);
- e) per l'articolo 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'articolo 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e);
- f) per l'articolo 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4);
- g) per l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i);
- h) per l'articolo 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera j);
- i) per l'articolo 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'articolo 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);
- j) per l'articolo 47, comma 5, e per l'articolo 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'articolo 8, comma 1, lettera t), è svolto secondo i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti.

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizione previgenti.

4. La procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide ai sensi della legge regionale n. 16/2002.
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti.
7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4, e i criteri di cui all'articolo 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11.
8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi della legge regionale n. 16/2002.
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
10. In fase di prima applicazione dell'articolo 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi e le relative richieste di finanziamento, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste.
11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'articolo 38.
12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attività non economiche, può comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'articolo 39, comma 2.
13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua in essere, se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è fissata, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del regio decreto n. 1775/1933, in trenta anni dalla data di decorrenza delle medesime concessioni.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 21, concernenti la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asporto di materiale litoide, non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine può essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.

Art. 63 Norma di rinvio.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 64 Rinvio dinamico.

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 65 Abrogazioni.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 1 e 1-bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua);
- b) gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31 e gli articoli dal 37 al 69, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
- c) i commi 29 e 30 dell'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);
- d) il comma 6-quater dell'articolo 2 e l'articolo 27 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, alla legge regionale n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, alla legge regionale n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e alla legge regionale n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);
- e) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);
- f) l'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
- g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
- h) il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);

- i) l'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
- j) i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- k) il comma 123 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
- l) gli articoli 13, 14 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
- m) il comma 32 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);
- n) i commi 21 e 22 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- o) il comma 49 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- p) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);
- q) i commi 57 e 58 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
- r) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale);
- s) il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia);
- t) gli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e 211 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- u) il comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
- v) i commi 26 e 27 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
- w) l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
- x) il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.